SEDE CONSULTIVA:

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	28
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	30
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	31
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	37
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949-A. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti)	33
RISOLUZIONI:	
7-00619 Fassina: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitaliz-	

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMAR-TINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.15.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

3334

C. 2168-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto. Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, nella seduta del 10 febbraio scorso, il provvedimento in titolo, recante introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, esprimendo sul medesimo un parere favorevole. Rileva che, poiché la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame in sede referente senza apportare ulteriori modifiche al testo, è da intendersi pertanto confermato su di esso il parere favorevole in precedenza espresso.

Comunica altresì che l'Assemblea. in data 25 marzo 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, con riferimento al quale segnala la proposta emendativa Marzano 6.2, la quale, sostituendo l'articolo 6, oltre a far venir meno la clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo articolo, reca l'istituzione del fondo per le vittime dei reati di tortura destinato ad assicurare alle medesime un equo risarcimento, rinviando tuttavia alla legge di bilancio per l'apprestamento della relativa dotazione annuale. In proposito, rileva come la citata proposta emendativa, la cui copertura finanziaria appare inidonea, risulta peraltro priva della necessaria quantificazione oneri.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, con specifico riguardo alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria, sulla proposta emendativa Costantino 6.1, la quale, sostituendo l'articolo 6, oltre a far venir meno la clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo articolo, reca l'istituzione del fondo per le vittime dei reati di tortura destinato ad assicurare alle medesime un equo risarcimento, la cui dotazione dovrebbe essere stabilita annualmente in sede di legge di bilancio. Osserva come la proposta emendativa preveda anche l'istituzione della Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il predetto fondo, senza tuttavia specificare che ai relativi componenti non debbano essere corrisposti emolumenti, compensi o gettoni di presenza e stabilendo che all'onere derivante dall'attuazione delle citate disposizioni, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su entrambe le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, tenuto conto in particolare del fatto che l'emendamento Marzano 6.2 risulta privo della quantificazione degli oneri e di idonea copertura finanziaria e che l'emendamento Costantino 6.1 è privo di relazione tecnica. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea e contenute nel fascicolo n. 3.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C: 2168-A, approvato dal Senato, recante Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.1 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

C. 2755, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rileva che, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, la relazione tecnica non fornisce un'indicazione circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Trattato, sono anch'esse a carico dello Stato richiedente. Per quanto attiene alle attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva di cui all'articolo 19, comma 2, del Trattato, giudica altresì opportuno acquisire indicazioni circa le eventuali spese da sostenere, in particolare, per il sequestro e la custodia dei beni, usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione per commettere il reato o frutto del reato medesimo. A tale proposito, osserva che la relazione tecnica si limita a fare riferimento, per l'intero articolo 19 del Trattato, all'utilizzo delle risorse umane disponibili. Tuttavia, rileva che in merito alle attività indicate dal comma 2 del citato articolo, concernente l'estradizione passiva, non sono menzionate le risorse finanziarie da utilizzare per i relativi adempimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica e che il disegno di legge in esame risulta incluso

nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa comunque considerarsi sostanzialmente idonea, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia », ritiene necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente puntuali chiarimenti sulle specifiche questioni testé evidenziate dal relatore (vedi allegato 1).

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2755, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011;

rilevato che:

il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009: il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni competenti, in attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del Trattato, potranno fare fronte alle eventuali spese connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni e al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

C. 2676 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che, in merito ai profili di quantificazione, la relazione tecnica non chiarisce i criteri posti alla base della ripartizione degli oneri, che vengono qualificati in parte come « valutati » e in parte come « autorizzati ». Fa presente che andrebbe chiarito, in particolare, a quali voci di spesa faccia riferimento l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica allorché qualifica come oneri «valutati» quelli «derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ». Ritiene tale chiarimento necessario, tenuto conto che non sembra esserci corrispondenza fra gli oneri quantificati dalla relazione tecnica come « spese di missione », pari a 10.720 euro all'anno, integralmente riferiti all'articolo 4, nn. 2), 4), 5) e 6), dell'Accordo, e gli oneri qualificati dalla stessa relazione tecnica e dal disegno di legge di ratifica come «valutati », pari a 54.544 euro all'anno.

Circa la definizione di oneri autorizzati riferita dal testo del disegno di legge alle « rimanenti spese » derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 44.986 euro all'anno, ritiene che andrebbe chiarito a quali spese si faccia specificamente riferimento. Andrebbe inoltre confermata la compatibilità di tale qualificazione, che implica la presenza di un limite massimo di spesa, con la natura di detti oneri afferenti ad un impegno di carattere internazionale. Tale compatibilità potrebbe peraltro sussistere alla luce di quanto espressamente previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, in base al quale le Parti sono chiamate a sostenere le spese per l'attuazione dell'Accordo « entro i limiti delle proprie risorse finanziarie».

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dell'Accordo ammontano a circa 99.530 euro annui a decorrere dal 2014, di cui 55.544, riconducibili alle spese di missione

per il personale, hanno natura di previsioni di spesa e 44.986, riconducibili alle rimanenti spese, quella di limite massimo di impegno.

Ciò posto, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve ancora essere esaminato dal Senato, ritiene necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, posticipando la decorrenza degli oneri al 2015 e modificando il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017.

Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, rileva l'opportunità di integrare la formulazione della clausola di salvaguardia in modo tale da riferire espressamente la riduzione delle dotazioni finanziarie alle sole spese rimodulabili di parte corrente, ciò in conformità alla vigente disciplina contabile ed al fine di evitare una dequalificazione della spesa. Giudica, infine, necessario che il Governo confermi, anche in considerazione delle numerose disposizioni legislative che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della citata clausola non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e sulla missione interessati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente puntuali chiarimenti sulle specifiche questioni testé evidenziate dal relatore (vedi allegato 2).

Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2676, recante Ratifica ed esecuzione del-

l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tali dotazioni;

rilevata la necessità di:

aggiornare la norma di copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, posticipando la decorrenza degli oneri al 2015 e modificando il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017;

integrare la formulazione della predetta clausola di salvaguardia riferendo espressamente la riduzione ivi prevista alle sole spese rimodulabili di parte corrente, conformemente alla vigente disciplina contabile, anche al fine di evitare una dequalificazione della spesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.;

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: delle dotazioni finanziarie inserire le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.

C. 1949-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta -Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Barbara SALTAMARTINI, relatore, rileva che il provvedimento in titolo non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in considerazione del carattere essenzialmente ordinamentale delle norme da esso previste. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta sul | constatata l'assenza dell'onorevole Fassina,

testo del provvedimento formulata dal re-

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, relatore, avverte che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Simonetti 1.01, sul quale, non ravvisandosi profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

RISOLUZIONI

Martedì 31 marzo 2015. – Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMAR-TINI. - Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.30.

7-00619 Fassina: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.

7-00637 Marcon e altri: Sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi.

(Rinvio dell'esame congiunto).

Barbara SALTAMARTINI, presidente,

primo firmatario della risoluzione n. 7-00619 iscritta all'ordine del giorno, non essendovi obiezioni, rinvia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo alla seduta della Commissione prevista per domani.

La seduta termina alle 10.32.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Nuovo testo C. 2617 e abb.

RISOLUZIONI

7-00619 Fassina e altri: sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione anche al fine di completare le opere del Nuovo palazzo dei congressi.

7-00637 Marcon e altri: sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'EUR spa e sua ricapitalizzazione per far fronte ai debiti conseguenti alla realizzazione del Nuovo palazzo dei congressi.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

527h



dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, 3 1 MAR 2015

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UPPICIO IX

Prot. Nr. 23085/2015

Rif. Prot. Entrata Nr. 22134/2015

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
SRDE
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO:D. D. L. concernente: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011", (Atto Camera n. 2755). Verifica delle quantificazioni

Risulta iscritto all'o.d.g. dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto nel testo approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica in data 26 novembre u. s..

Al riguardo, sul testo non si hanno osservazioni da formulare.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dagli Uffici della Commissione Bilancio, si fa presente quanto segue:

- circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate e per il sequestro e la custodia dei beni si rappresenta, come indicato nella relazione tecnica, che le amministrazioni competenti vi faranno fronte con le risorse umane a finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto dall'articolo 19 dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al competente Ministero della Giustizia;
- si concorda sulla circostanza che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi idonea atteso che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali può riferirsi al bilancio



triennale 2015 – 2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, considerata la natura delle spese derivanti dal Trattato;

 si conferma, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia in caso di scostamento degli oneri, non pregiudica interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

6,568

L Ministere

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, 3 1 MAR 2015

ISPETTORATO GENERALE PER OLI AFFARI SCONOMICI

UPPICIO IX

Prot. Nr. 23073/2015 Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: D. D. L. concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed li Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo ed ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009". (Atto Camera n. 2676). Verifica delle quantificazioni.

Risulta iscritto all'o.d.g. dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dagli Uffici della Commissione Bilancio, si fa presente quanto segue:

- circa i criteri sottostanti alla distinzione tra oneri "valutati" ed "autorizzati" si fa presente che le spese di missione (ivi comprese le spese per vitto, alloggio e copertura sanitaria dei destinatari dei corsi di cui all'articolo 4, primo paragrafo, numero 2) sono state qualificate come oneri valutati, mentre le restanti spese sono state qualificate come onere autorizzato quale tetto di spesa. La qualificazione di questi ultimi è peraltro coerente con la natura di spesa discendente da un impegno di carattere internazionale ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- si concorda con la V Commissione circa la necessità di aggiornare l'articolo di copertura finanziaria (art. 3, comma 1, del disegno di legge) posticipando la decorrenza dell'onere

derivante dal provvedimento all'anno 2015 e, conseguentemente, aggiornando il riferimento ai fondi speciali ai bilancio triennale 2015 – 2017 oltre che sulla necessità d'integrare la formulazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3 indicando le sole spese rimodulabili di parte corrente;

 si conferma, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvagnardia in caso di scostamento degli oneri non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato